

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N°111 DEL 7-12-1993

REGOLAMENTO  
SUGLI INTERVENTI  
IN FAVORE DEI  
SOGGETTI PORTATORI  
DI HANDICAPS

## P R E M E S S A

La L.R. 18.04.1981, n° 68, ha creato molte possibilità per i soggetti portatori di handicaps. In effetti vengono considerati diversi aspetti ed esigenze dei portatori di handicaps.

Bisogna attivare interventi finalizzati alla prevenzione ed alla riabilitazione, per agevolare la permanenza del soggetto nel proprio ambito familiare, e strutture residenziali diverse a seconda del tipo di handicaps, dall'integrazione pre-scolastica alla formazione professionale. E' molto importante l'abbattimento delle barriere architettoniche. Tutti questi obiettivi sono previsti dalla legge riguardante i portatori di handicaps e sono stati ripresi dal "Piano triennale di interventi in favore di detti soggetti", approvato dalla L.R. 28.03.1986, n° 16.

L'attuazione del programma ha rappresentato difficoltà operative, alcune delle quali sono state superate dalla L.R. n° 33/91, il ruolo e gli interventi che si prefigge il Comune sono molto incidenti, in tal modo è molto significativa l'adozione del presente Regolamento che così si definisce:

- a) le finalità cui gli interventi devono rispondere;
- b) i soggetti destinatari;
- c) la struttura relativa agli interventi;
- d) la tipologia degli interventi;
- e) i livelli di reddito che stabiliscono l'accesso gratuito o meno degli interventi;
- f) il coordinamento fra gli interventi gestiti dal Comune ed i servizi socio-sanitari dell'U.S.L.;
- g) gli organi degli interventi.

## Articolo 1

### PRINCIPI GENERALI E CRITERI INFORMATIVI DEI SERVIZI

Le LL.RR. n° 68/81 e n° 16/86 intendono attuare interventi in favore dei soggetti portatori di handicaps finalizzati al superamento del carattere assistenziale e al superamento delle strutture tradizionali, garantire al soggetto portatore di handicaps la permanenza all'interno del proprio gruppo familiare e sociale a cui appartiene, con particolare riguardo all'integrazione scolastica e all'inserimento lavorativo.

## Articolo 2

### SOGGETTI DESTINATARI

Le prestazioni e gli interventi, secondo le modalità di cui al presente regolamento, sono rivolti ai soggetti portatori di handicaps gravi, fisici, psichici e sensoriali.

Ai fini della L.R. n° 68/81 viene considerato "soggetto portatore di handicaps" la persona di qualsiasi età, che in conseguenza di qualsiasi evento morboso o traumatico, avvenuto in epoca pre, peri o post natale, presenta minorazioni sia fisiche, psichiche o sensoriali, con conseguenti difficoltà di apprendimento e di relazione sociale e ad emarginazione sociale.

## Articolo 3

### UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE

La struttura destinata agli interventi ed al coordinamento, alla programmazione di tutte le iniziative, che prevede il presente regolamento, è identificata nell'Ufficio di Servizio Sociale, che ha il compito di verificare semestralmente e di valutare i risultati degli interventi che l'Ente intende adottare con il presente regolamento.

Inoltre, con l'ausilio dell'Unità Sanitaria Locale, deve provvedere alla rilevazione di tutti i portatori di handicaps che abbiano gravi difficoltà. A questi adempimenti si provvede anche con la collaborazione di associazioni ed in collaborazione con la famiglia naturale o affidataria.

#### Articolo 4

Gli interventi che il Comune è tenuto a realizzare sono:

- a) Servizio di aiuto domestico alle famiglie;
- b) interventi di sostegno economico alle famiglie;
- c) assistenza abitativa anche con possibilità di pagamento del 100% del Comune;
- d) interventi volti a realizzare l'integrazione scolastica e sociale;
- e) interventi relativi alla eliminazione delle barriere architettoniche.

#### Articolo 5

##### AIUTO DOMESTICO

Il Comune deve dare priorità alla realizzazione per l'intervento di aiuto domestico, che consiste nell'aiuto fisico al soggetto portatore di handicaps, per potere conseguire gli atti elementari della vita quotidiana, sollevamento dal letto, pulizia personale, vestizione, approntamento e consumazione pasti, aiuto motore onde consentire un minimo di deambulazione.

Per potere beneficiare di questo intervento i soggetti devono essere privi di assistenza familiare o inseriti in nuclei familiari, naturali o affidatari, che a causa dell'età avanzata dei componenti del nucleo stesso o per altre difficoltà transitorie o permanenti non possono prestare al soggetto una assistenza soddisfacente. L'intervento ha un fine terapeutico per cui l'Equipe pluridisciplinare che ha, preliminarmente, il compito di accertare l'accessibilità a tale prestazione, con periodicità almeno semestrale, ha il compito di verificare se il soggetto portatore di handicaps presenta regressione della disabilità o aggravamento.

Il servizio sarà espletato mediante convenzione con associazioni di volontariato e cooperative locali (iscritte all'albo).

#### articolo 6

##### SOSTEGNO ECONOMICO

Questo tipo di intervento può essere disposto solo in via alternativa rispetto al servizio di aiuto domestico ed al ricovero presso servizi residenziali o centri per gravi, istituiti ai sensi della L.R. n° 16/86.

A tale forma di intervento si può fare ricorso in casi eccezionali e straordinari, solo in presenza di validi ed accertati motivi che dimostrino la maggiore utilità rispetto all'aiuto domestico.

La misura del sostegno economico non può eccedere l'ammontare di 1/3 (un terzo) dell'indennità di accompagnamento corrisposta dallo Stato.

## Articolo 7

### ASSISTENZA ABITATIVA

L'assistenza abitativa viene erogata dal Comune:

- a) in favore di famiglie che vivono in abitazioni dell'edilizia convenzionata. In questo caso si procede al pagamento di una quota parte del canone di locazione fino alla concorrenza del totale del canone stesso;
- b) in favore di famiglie che vivono in abitazioni locate da privati o da enti pubblici. In questo caso si procede al pagamento di una quota parte del canone di locazione;
- c) attraverso l'assunzione di oneri per l'acquisto di ausili tecnici dell'abitazione connessi al tipo di handicaps del soggetto interessato. Nel caso in cui i fondi non siano sufficienti a soddisfare le istanze il Comune procederà alla formulazione di una graduatoria sulla base dei seguenti criteri che saranno oggetto di atto deliberativo consiliare:
  - 1) livello di gravità dell'handicap accertato dall'equipe pluridisciplinare dell'U.S.L. competente riguardato sotto il profilo del grado di autosufficienza del soggetto portatore di handicap ed in relazione al nucleo familiare o affidatario;
  - 2) disagio abitativo dell'alloggio della famiglia del soggetto portatore di handicaps, rilevato da una relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale;
  - 3) livello di reddito del soggetto e del nucleo familiare naturale o affidatario.

## Articolo 8

Il Comune, al fine di agevolare l'integrazione pre-scolastica e scolastica, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n° 68/81, realizza i seguenti interventi:

- a) la trasformazione delle strutture architettoniche, soprattutto per consentire l'accesso alla scuola ed ai servizi igienici;

- b) l'assegnazione di personale addetto all'assistenza igienico-personale per soggetti non autosufficienti sul piano motorio o insufficienti mentali;
- c) il trasporto, con mezzi adeguati e con accompagnatori dei soggetti portatori di handicaps inseriti nella scuola.

## Articolo 9

### SERVIZIO DI TRASPORTO

Il Comune, sulla base delle indicazioni dell'Unità Sanitaria Locale, organizza il servizio unico di trasporto gratuito per i soggetti portatori di handicaps, sia per la frequenza degli asili-nido, della scuola di ogni ordine e grado e dei corsi di formazione professionali, che per la fruizione dei servizi riabilitativi dell'U.S.L. e di ogni altro tipo di servizio in favore dei soggetti portatori di handicaps.

## Articolo 10

### CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI TRASPORTO

Il Comune, in alternativa al servizio di trasporto di cui all'articolo 9 del presente regolamento, eroga agli Enti, Istituzioni ed Associazioni, che svolgono attività di riabilitazione in favore dei soggetti portatori di handicaps la retta di £. 12.000 pro-die per ogni assistito munito di regolare impegnativa rilasciata dall'U.S.L. a copertura del servizio di trasporto erogato.

Pertanto le condizioni per l'erogazione di detto contributo sono:

- a) che il soggetto portatore di handicaps sia munito dell'impegnativa dell' U.S.L. autorizzata della prestazione di riabilitazione e nel contempo attività di trasporto;
- b) che l'Ente, l'Istituzione o l'Associazione svolga attività di riabilitazione e nel contempo attività di trasporto.

La liquidazione viene effettuata nel modo seguente:  
ad inizio di ogni trimestre il Comune eroga l'85% dell'importo della contabilità del trimestre precedente vistata dalla U.S.L. con cui le istituzioni e le associazioni sono convenzionate. Il saldo del trimestre viene effettuato entro il trimestre successivo.

## Articolo 11

### SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

La progettazione di nuove opere deve contemplare il superamento delle barriere architettoniche. Le strutture esistenti, secondo la previsione del piano, devono essere cambiate in modo da dare libero accesso e non creare problemi ai soggetti portatori di handicaps: devono essere eliminate scale, ascensori, etc.

I piani terreni degli edifici residenziali che sono stati realizzati con finanziamenti destinati all'edilizia sovvenzionata devono essere assegnati con precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione, rispettando le leggi che regolano l'assegnazione degli alloggi popolari.

## Articolo 12

### GRATUITA' DEI SERVIZI E CONCORSO AL COSTO DEGLI INTERVENTI

Gli interventi ed i servizi del presente regolamento si distinguono in:

- servizi con accesso gratuito, quali il servizio di trasporto ed iniziative di risocializzazione;
- servizi con partecipazione al costo dell'utente, quali: aiuto domestico, sostegno economico e assistenza abitativa. Per questi tipi l'accesso è gratuito quando il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare convivente, compreso quello del soggetto, non supera £. 20.000.000 (lett. a L.R. n° 16/86).

Questo limite di reddito è aumentato del 20% per ogni unità a carico oltre la terza (art. 11 L.R. n° 33/91). La partecipazione del nucleo familiare convivente e del soggetto portatore di handicaps alla spesa occorrente per l'espletamento del servizio, viene determinata nella misura del 20% quando il reddito complessivo, ivi compreso la maggiorazione del 20% applicabile ad ogni unità familiare oltre la terza, non superi una volta e mezza il reddito medesimo; viene determinata nella misura del 50% quando il reddito supera il predetto limite (art. 13 L.R. n° 33/91).

Per quanto sopra citato si riporta il seguente prospetto:

Nuclei familiari sino a tre unità (Cifre in milioni di lire)

Che non superano i 20 milioni - Gratis

Oltre 20 e sino a 30 (1v e 1/2 il reddito = 20 + 30) - 20%

Oltre 30 - 50%

Nuclei familiari oltre le tre unità

Entro 24 - [20 + 1 (unità) x 20% di 20 = 24] - Gratis

Oltre 24 ed entro 36 (1 volta e 1/2 il reddito = 24 + 12) - 20%

Oltre 36 - 50%

3 + 2 (Unità familiari)

Entro 28 [20 + 2 (unità) x 20% di 20 = 28] - Gratis

Oltre 28 ed entro 42 (1v e 1/2 il reddito = 28 + 14) - 20%

Oltre 42 - 50%

3 + 3 (Unità familiari)

Entro 32 (20 + 3 unità familiari x 20% di 20 = 32) - Gratis

Oltre 32 e sino a 48 (1v e 1/2 il reddito = 32 + 16) - 20%

Oltre 48 - 50%

3 + 4 (Unità familiari)

Entro 36 [20 + 4 (unità familiari) x 20% di 20 = 36] - Gratis

Oltre 36 e sino a 54 (1v e 1/2 il reddito = 36 + 18) - 20%

Oltre 54 - 50%

L'intervento ha un valore terapeutico per cui l'equipe pluridisciplinare ha, preliminarmente, il compito di accertare l'accessibilità a tale prestazione.

### Articolo 13

#### COORDINAMENTO CON GLI ALTRI SERVIZI ED INTERVENTI ATTUATI

#### SUL TERRITORIO

Elemento fondamentale della L.R. n° 68/81 e del piano approvato con la L.R. n° 16/86 è quello di garantire interventi coordinati ed integrati fra servizi assistenziali ed interventi territoriali ed in particolare sanitari. Maggiore rilevanza assume il servizio di coordinamento con la U.S.L.-

La U.S.L. deve coordinare il settore socio-assistenziale con quello sanitario per evitare che ci sia un servizio discontinuo di trattamenti separati e non integrati.



## **Articolo 14**

### **ORGANI DEGLI INTERVENTI**

Gli organi preposti agli interventi di cui al presente regolamento sono il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale.

## **Articolo 15**

### **ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Le attribuzioni del Consiglio Comunale sono:

- a) Adozione, modifica, integrazione e revoca di regolamenti per gli interventi in favore dei portatori di handicaps;
- b) Previsione in bilancio delle somme destinate agli interventi previsti dal presente regolamento;
- c) Decisione dei ricorsi presentati avverso i provvedimenti della Giunta Municipale.

## **Articolo 16**

### **ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

La Giunta Municipale, dopo avere valutato i risultati delle indagini e le indicazioni fornite dall'equipe pluridisciplinare per le soluzioni necessarie ai casi, ove ricorrono i requisiti per le condizioni previsti dal presente regolamento, emette provvedimento di ammissione.

## **Articolo 17**

### **APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE**

Il procedimento di ammissione ai servizi ha inizio con la presentazione delle domande al Comune.

## Articolo 18

### ISTRUTTORIA

Le domande vengono registrate, esaminate e poste in istruttoria. Hanno precedenza nell'istruttoria le domande dalle quali si rileva un grave bisogno di assistenza.

L'istruttoria ha lo scopo di stabilire i soggetti da assistere, le condizioni per l'ammissione agli interventi, la composizione del nucleo familiare, il reddito del nucleo.

## Articolo 19

### MODALITA' DI AMMISSIONE

Dopo aver concluso l'istruttoria, il funzionario sottopone le domande all'esame della Giunta municipale per emettere gli atti di ammissione.

## Articolo 20

### MODALITA' DI ACCERTAMENTO DELLE MENOMAZIONI

#### FISICHE-PSICHICHE E/O SENSORIALI

All'accertamento delle menomazioni di cui all'art. 2 della L.R. n° 68/81 provvede l'Unità Sanitaria Locale, che ha il compito di accertare il tipo di menomazione e di handicap.

Accertando il tipo di menomazione, l'U.S.L. è tenuta a formulare la relativa diagnosi e la gravità dell'handicap ed a fornire al Comune le indicazioni e le soluzioni necessarie al caso.

### RICHIAMI NORMATIVI

Il presente regolamento viene adottato con riferimento alla L.R. 18.4.1981, n° 68, al "Piano di interventi in favore dei soggetti portatori di handicaps", approvato con L.R. 28.3.1986, n° 16.

**INDICE**

**SISTEMATICO**

P R E M E S S A .....	Pag.	2
Art. 1 - PRINCIPI GENERALI E CRITERI INFORMATORI DEI SERVIZI	"	3
Art. 2 - SOGGETTI DESTINATARI.....	"	3
Art. 3 - UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE.....	"	3
Art. 4 - .....	"	4
Art. 5 - AIUTO DOMESTICO.....	"	4
Art. 6 - SOSTEGNO ECONOMICO .....	"	4
Art. 7 - ASSISTENZA ABITATIVA .....	"	5
Art. 8 - .....	"	5
Art. 9 - SERVIZIO DI TRASPORTO .....	"	6
Art. 10 - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI TRASPORTO .....	"	6
Art. 11 - SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE .....	"	7
Art. 12 - GRATUITA' DEI SERVIZI E CONCORSO AL COSTO DEGLI INTERVENTI .....	"	7
Art. 13 - COORDINAMENTO CON GLI ALTRI SERVIZI ED INTERVENTI ATTUATI NEL TERRITORIO .....	"	8
Art. 14 - ORGANI DEGLI INTERVENTI .....	"	9
Art. 15 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE .....	"	9
Art. 16 - ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE .....	"	9
Art. 17 - APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE .....	"	9
Art. 18 - ISTRUTTORIA .....	"	10
Art. 19 - MODALITA' DI AMMISSIONE .....	"	10
Art. 20 - MODALITA' DI ACCERTAMENTO DELLE MENOMAZIONI FISICHE-PSICHICHE E/O SENSORIALI .....	"	10
RICHIAMI NORMATIVI .....	"	10